



PIENZA

Nata da un pensiero d'amore e da un sogno di bellezza - G. Pascoli

Home / Avvisi / Regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada

AVVISI Creato: 24 Dicembre 2019

Regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada



Città di Pienza
Provincia di Siena

Regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada

Art. 1 Ambito di applicazione

- Il presente Regolamento disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Pienza.
- Non sono disciplinate dal presente regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante di cui alla L. n. 337/1968 (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).
- Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada all'interno di manifestazioni ed eventi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
- Non sono soggetti al presente regolamento i pittori e/o ritrattisti che danno luogo ad attività estemporanee, con cavalletto e sgabello (o sedia) che non espongono e non vendono le proprie opere.
- Pittori e/o ritrattisti saranno soggetti invece a quanto previsto dal presente Regolamento nel caso di produzione, esposizione e vendita delle opere.
- Non sono considerati artisti di strada cartomanti, chiromanti e comunque tutti coloro che tendano a speculare sull'altrui credulità per i quali pertanto è vietata ogni tipologia di attività su suolo pubblico.
- Gli spettacoli artistici non potranno coinvolgere minori, salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da adulto e di minori autorizzati dalle Autorità competenti.

Art. 2 Soggetti destinatari

- Sono destinatari del presente regolamento gli "artisti di strada" che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali, svolgono, individualmente o in gruppo, su suolo pubblico, attività artistiche e creative proprie delle arti, esibendosi in espressioni artistiche e mestieri artistici.

Art. 3 Definizioni

- Sono considerati "artisti di strada" tutti coloro che possano "fare spettacolo" e che svolgano un'attività tesa a divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, e si limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte "a cappello".
A titolo di esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: musicisti, cantanti, cantastorie, giocolieri, contorsionisti, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, burattinai, danzatori, madonnari.
- Sono considerati "mestieri artistici di strada" le attività finalizzate alla produzione, esposizione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori, ritrattisti, mosaicisti.

Art. 4 Comunicazione delle attività

- Chiunque intenda svolgere "arti di strada" nel Comune di Pienza dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio di Polizia Municipale ed effettuare il pagamento della COSAP, prima dell'inizio delle attività.
Nell'istanza, gli artisti dovranno indicare:
 - nome, cognome, data di nascita e residenza;
 - essere cittadino italiano e/o cittadino comunitario o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
 - indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni comprensivo di numero di telefono e indirizzo e-mail;
 - l'attività svolta;
 - l'utilizzo di strumenti o strutture;
 - i metri di suolo pubblico occupati;
 - il periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
 - il posto o i posti in cui avverrà l'esibizione.
- La richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente ed a completamento della stessa dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 Individuazione postazioni, orari

- L'esercizio dei "mestieri artistici di strada" e le esibizioni degli "artisti di strada" nel territorio del Comune di Pienza possono essere svolti a seguito di istanza di cui all'art. 4, con rilascio di concessione e pagamento di suolo pubblico, salvo diniego motivato della Polizia Municipale.
- Relativamente al Capoluogo ed alla frazione di Monticchiello, l'esercizio di cui al comma 1 potrà svolgersi esclusivamente con le seguenti modalità:
 - per quanto riguarda Pienza:
 - i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 potranno esibirsi:
 - all'interno del centro storico esclusivamente sotto le logge del Palazzo Comunale, in Via del Balzello, IN Piazza Martiri della Libertà lato sinistro, in Piazza Galletti, in Piazza San Carlo ed i Via Gozzante nello slargo all'altezza del numero civico 59
 - fuori del centro storico ovunque sia possibile il rilascio dell'autorizzazione;
 - i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 potranno esibirsi:
 - all'interno del centro storico esclusivamente in Piazza Galletti e Piazza San Carlo Borromeo,
 - fuori dal centro storico in Piazza D. Alighieri, ad esclusione della zona immediatamente adiacente a Porta al Morello, nei giardini che costeggiano Viale E. Mangiavacchi e nelle scalette di fronte alla Chiesa della Misericordia.
 - per quanto riguarda la frazione di Monticchiello tutti i soggetti di cui all'art. 3 potranno esibirsi:
 - all'interno del centro storico esclusivamente in Piazza Nuova,
 - fuori del centro storico ovunque sia possibile il rilascio dell'autorizzazione.

Per quanto concerne il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, si specifica che per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 verrà applicata la tariffa oraria, mentre per i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 la tariffa applicata sarà giornaliera.
In entrambi i casi, sia il costo del canone orario che quello giornaliero verranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

- Eventuali modifiche delle postazioni verranno individuate mediante delibera della Giunta Comunale. Le stesse comunque si intendono temporaneamente sospese in occasione di fiere, mercati o altre manifestazioni che interessano gli spazi destinati alle postazioni medesime.
- E' prevista e consentita l'occupazione di suolo e l'effettuazione di esibizioni "una tantum" ove questi siano stati individuati da apposita delibera di Giunta Comunale.

- Gli "artisti di strada", di cui all'art. 3 comma 1, salvo diversa e motivata autorizzazione, non potranno esercitare la propria attività dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 09:00.

Art. 6 Utilizzabilità dell'area concessa e modalità di svolgimento delle attività

- L'area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di m² 5,00 (cinque) e deve contenere gli strumenti o altra attrezzatura di lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività stessa.
- L'"artista di strada", di cui all'art. 3 comma 1:
 - non può prolungare la sua presenza per più di 2 (due) ore nel medesimo luogo nell'arco della giornata e, dopo il tempo consentito per la propria esibizione, compatibilmente con le ulteriori ed eventuali richieste presentate, potrà continuare la propria attività in altro luogo comunicato;
 - non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea.
- In riferimento agli "artisti di strada", di cui all'art. 3 comma 1, nella medesima postazione non è consentita più di una esibizione giornaliera in ogni caso e da chiunque effettuata.
- È vietato svolgere l'attività, di cui al presente regolamento, nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli, eventi, trattenimenti regolarmente autorizzati e nei luoghi ove è già stata preventivamente comunicata la presenza di un altro artista di strada.
- E' vietato l'utilizzo di gazebo e/o di ombrelloni.
- Il livello del suono deve rispettare i parametri previsti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (Delibera CC. n. 70/2017 del 29.08.2017).
- I soggetti di cui all'art. 3 si obbligano, limitatamente al luogo ed alla durata della loro attività:
 - al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e rispondono di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura;
 - a non arrecare eccessivo disturbo della quiete pubblica, rispettando sempre e comunque i limiti della legge sulle emissioni sonore, ivi compresi i regolamenti comunali;
 - a non recare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
 - a non ostacolare il libero accesso alle abitazioni, agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi limitrofi al luogo di esibizione;
 - ad assicurare il decoro e l'integrità del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
 - a non arrecare danni al suolo e alle opere circostanti;
 - a non importunare né residenti né turisti.
- L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose ed a persone derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione da parte dell'artista.
- Lo spazio concesso non potrà essere ceduto e utilizzato da altra persona né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
- Dovrà essere comunicata per iscritto ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese nell'istanza.
- La concessione rilasciata dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne dovessero fare richiesta, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 Sanzioni

- Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra citate è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00, da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di danneggiamento di arredi o luoghi il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi, oltre al risarcimento di eventuali danni.
- E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che possono avere applicazione nella materia regolamentata nel presente documento.

Art. 8 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con le prescrizioni del presente atto.



COMUNE DELLA CITTÀ DI PIENZA

Corso Rossellino, 61
53026 - Pienza (SI)
P.IVA 00231300526

Telefono: 0578 748502 - Fax 0578 748361

email: protocollo@comune.pienza.si.it

PEC: comune.pienza@pec.consorzioterrecablare.it

TRASPARENZA

[Amministrazione Trasparente](#)
[Bandi di Gara](#)
[Albo Pretorio](#)
[Telefono e Posta Elettronica](#)

SITI TEMATICI

[Unesco](#)
[Provincia di Siena](#)
[Regione Toscana](#)
[Unione dei Comuni Valdichiana](#)